

Avv. Mariaconcetta MILONE

Via Roma, 67 72022 LATIANO Via A. Diaz,

77/A 72017 OSTUNI

Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237

avvocatomilone@gmail.com

milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

SEDE DI ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI ORDINANZA N.03245/2021 (RGN. 01555/2021)

EMESSA DAL T.A.R. SICILIA - PALERMO

DI DECLARATORIA DI COMPETENZA TERRITORIALE

Per **AGOSTINO CARMELO** nato a Sant'Agata di Militello, il 25/08/1984 e residente in Agrigento, Via Venezia n. 1, C.F. GSTCML84M25I199Q con domicilio eletto in Ostuni via A. Diaz n. 77/A , presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, C.F.: MLNMCN81A42G187K, PEC: milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it, fax n. 0831/1701237, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'originale del presente atto,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CF. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Roma domiciliataria, con sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

RESISTENTI

E nei confronti di

HAMEL TERESA, nata ad Agrigento il 19 aprile 1985 ed ivi residente in Via Venezia n. 1, C. F. HMLTRS85D59A089J

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- Del Decreto Dirigenziale n. 13422 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento con cui il ricorrente è stato escluso dalle GPS sostegno ADSS per la Provincia di Agrigento, per l'a.s. 2021/22;
- Del Decreto Dirigenziale n. 13421 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento con cui sono state ripubblicate le GPS valide per la Provincia di Agrigento valide per l'a.s. 2021/22 nella parte in cui non risulta incluso il nome del ricorrente per la classe di concorso ADSS;
- - Del Decreto Dirigenziale n. 13424 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun incarico di supplenza per l'a.s. 2021/22;
- ove occorra della Circolare 25348 del 17.8.2021 del Ministero Università e Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

del diritto di parte ricorrente al reinserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;

e per ottenere

la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

PREMESSO IN FATTO

1. In data 15/09/2021 l'odierno ricorrente notificava il seguente ricorso, successivamente depositato presso il Tar Sicilia sede di Palermo

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per AGOSTINO CARMELO nato a Sant'Agata di Militello, il 25/08/1984 e residente in Agrigento, Via Venezia n. 1, C.F. GSTCML84M25I199Q con domicilio eletto in Ostuni via A. Diaz n. 77/A, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, C.F.: MLNMCN81A42G187K, PEC: milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it, fax n. 0831/1701237, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'originale del presente atto,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CF. 80185250588, *in persona del*
Ministro e legale rappresentante pro tempore

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA *in persona*
del legale rappresentante pro tempore,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO, *in*
persona del legale rappresentante pro tempore,

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo domiciliataria,
con sede in Palermo, Via Valerio Villareale, 6 - C.A.P. 90141

RESISTENTI

E nei confronti di

HAMEL TERESA, *nata ad Agrigento il 19 aprile 1985 ed ivi residente in Via*
Venezia n. 1, C. F. HMLTRS85D59A089J

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA

- *Del Decreto Dirigenziale n. 13422 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento con cui il ricorrente è stato escluso dalle GPS sostegno ADSS per la Provincia di Agrigento, per l'a.s. 2021/22;*
- *Del Decreto Dirigenziale n. 13421 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento con cui sono state ripubblicate le GPS valide per la Provincia di Agrigento valide per l'a.s. 2021/22 nella parte in cui non risulta incluso il nome del ricorrente per la classe di concorso ADSS;*
- *Del Decreto Dirigenziale n. 13424 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun incarico di supplenza per l'a.s. 2021/22;*
- *ove occorra della Circolare 25348 del 17.8.2021 del Ministero Università e Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;*
- *di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati,*

emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

del diritto di parte ricorrente al reinserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;

e per ottenere

la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

FATTO

- 1. Il ricorrente è docente precario, in possesso di regolare titolo di accesso all'insegnamento ed ha completato il proprio percorso formativo conseguendo all'estero, in Spagna, il titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno.*
- 2. Il ricorrente ha partecipato all'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze indetto con O.M. n. 60 del 20.07. 2020, compilando entro il 6 agosto 2020, termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale di cui innanzi, la domanda di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS e nella II fascia G.I. di Agrigento, classe di concorso ADSS (sostegno), attraverso la piattaforma POLIS, utilizzando l'apposito modulo di Domanda predisposto dal Miur.*
- 3. Nella sez. A.1 della predetta domanda veniva richiesta l'indicazione del titolo di accesso alla graduatoria di prima fascia per il sostegno (graduatoria riservata ai docenti specializzati su tale insegnamento) alla quale i candidati chiedevano di essere inseriti, il ricorrente indicava il "Titolo di specializzazione conseguito all'estero valido quale specializzazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206" conseguito in data*

17/07/2019 presso la Università Cardinal Herrera di Castello De La Plana,

C. Grecia 31, 12006 Castellón de la Plana, Castellón, Spagna.

4. *Val la pena sottolineare che il ricorrente ha potuto compilare l'istanza di inserimento in GPS, chiedendo di essere inserito nella I fascia delle stesse per l'insegnamento sostegno nella scuola secondaria di II grado, in quanto l'art. 7 comma 4 lett. c) dell'O.M. 60/2020 in merito ai titoli conseguiti all'estero ha espressamente previsto che: “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, **ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**”, presentazione di fatto avvenuta da parte della ricorrente nei termini prescritti.*
5. *Valutata la domanda da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, il ricorrente è stato, pertanto, correttamente inserito dall'Amministrazione resistente con riserva nella prima fascia delle GPS della Provincia di Agrigento per l'insegnamento sostegno (ADSS), ove egli vi è risultato definitivamente collocato per l'a.s. 2020/21 al posto 28 con punti 122.*
6. *Di conseguenza, poiché collocato in posizione utile, egli è stato destinatario di convocazione per l'assunzione a tempo determinato su posto sostegno - ADSS - ed individuato quale avente diritto alla stipula di contratto di supplenza per l'a.s. 2020/21 presso l'ISS Luigi Pirandello di Bivona per n. 18 h settimanali.*
7. *Successivamente, in quanto prima scuola di servizio del ricorrente per l'a.s. 2020/21, l'ISS Luigi Pirandello di Bivona, così come previsto dall'O.M. n. 60/2020 a mente del quale “previsto dall'Art.8 comma 7 dell'O.M. n.60/2020 a mente del quale “L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, ha provveduto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate dal*

ricorrente ed alla convalida definitiva della domanda GPS presentata senza che fosse obiettato nulla sul diritto dello stesso alla stipula del contratto di cui innanzi.

8. *Ebbene, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico l'USP di Agrigento, in data 09.08.2021, ha proceduto alla ripubblicazione delle GPS valide per l'a.s. 2021/22, riconfermandovi l'inserimento con riserva nella I fascia classe ADSS (sostegno scuola secondaria II grado) del ricorrente.*
9. *Senonché con il decreto n. 13422 del 03.09.2021 USP AGRIGENTO, che odiernamente si impugna, egli è stato depennato dalla GPS di cui innanzi per la classe di sostegno – ADSS - senza, peraltro, che sia stata data alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.*
10. *Il ricorrente è stato, di conseguenza estromesso da ogni possibilità di conferimento di incarico di supplenza da prima fascia GPS sostegno per l'a.s. 2021/22 con grave perdita di chance di lavoro.*
11. *A nulla è valsa la diffida tempestivamente inviata dal ricorrente all'Usp di Agrigento con cui è stato richiesto l'annullamento in autotutela delladecreto di esclusione odiernamente impugnato che è rimasta priva di riscontro.*
12. *Il ricorrente ha diritto ad essere reinserito nella I fascia delle GPS valide per la Provincia di Agrigento e, pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti*

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 4 DELL'O.M. 60/2020. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONevolezza.

Com'è noto, il "sistema" delle graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (le c.d. "supplenze") è stato istituito e disciplinato in prima battuta dagli art. 520 e 521 del T.U. Istruzione di cui al d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Successivamente, l'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124, ha stabilito che "Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico" n. 297/1994. La materia ha subito un'ulteriore evoluzione con l'istituzione delle graduatorie di Istituto ad opera del d.m. 13.6.2007, n. 131. In particolare, l'art. 5 comma 3 del medesimo d.m. n. 131/2007 ha stabilito che "per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: ... II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di Istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

L'art. 5 comma 5 e l'art. 9 comma 1 del citato d.m. n. 131/2007 hanno, altresì, previsto che le suddette graduatorie fossero aggiornate periodicamente al fine di consentire il "ricambio" degli aspiranti alla professione di "docente supplente".

In tempi più recenti, e segnatamente per l'ultimo triennio (aa.ss. 2017/2020), che si è concluso il 30.6.2020, le medesime graduatorie sono state disciplinate dal d.m. n. 374/2017. Con specifico riferimento ai criteri di accesso alla seconda e alla terza fascia delle graduatorie stesse, l'art. 2 comma 1 del medesimo d.m. n. 374/2017 così disponeva: "Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento [ossia del citato d.m. n. 131/2007: nota nostra] hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:

- A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti. ... B) TERZA FASCIA: per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo

di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016 ...".

*L'art. 1-quater del d.l. 29.10.2019, n. 126 (convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.2019, n. 159) ha poi dettato "disposizioni urgenti in materia di supplenze". Segnatamente la norma in esame ha modificato il testo dell'art. 1 comma 107 della legge 13.7.2015, n. 107 (recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona Scuola"), che oggi così stabilisce: "A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di **abilitazione**. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella **terza fascia** delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 "*

In seguito, con il Decreto Scuola, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle supplenze. In particolare, l'art. 2 del medesimo d.l. 8.4.2020, n. 22, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2020, n. 41, ha stabilito:

- al comma 4, che "All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

-a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.";

-b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo";

- e, al comma 4-ter, che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le

procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. ... La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.

Infine, con l'ordinanza 10.7.2020, n. 60, il Ministro dell'Istruzione ha in effetti disciplinato le “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e ha stabilito:

- *quanto alle **GPS relative ai posti comuni**, che “la **prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico **titolo di abilitazione**” e che “la **seconda fascia** è costituita dai soggetti in possesso ... del **titolo di studio** ... e uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 [cioè dei **24 CFU**: nota nostra]; 2. **abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado** ...; 3. **precedente inserimento nella terza fascia** delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso”.*
- *e quanto alle **GPS relative ai posti di sostegno** che “a) la **prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di **specializzazione sul sostegno nel relativo grado**” e che “la **seconda fascia** è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di **specializzazione**, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la*

scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado". Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della "abilitazione" all'insegnamento o dello "specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado".

Non solo, ma all'art. 7 comma 4 lett. c) dell'O.M. 60/2020, in merito ai titoli conseguiti all'estero, è previsto che: ***"Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"***.

In virtù di tale previsione normativa, in occasione dell'apertura dell'aggiornamento delle GPS e delle GI valide per il biennio 2020/2022 il ricorrente ha presentato istanza per l'inserimento con riserva nella I fascia sostegno GPS provincia di Agrigento, riservata ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

Tale richiesta si è resa possibile, pur in assenza del formale riconoscimento della predetta specializzazione estera da parte del Ministero dell'Istruzione Italiano, proprio in virtù di quanto disposto dell'O.M. n.60/2020 che ha espressamente previsto la possibilità di ottenere l'inclusione con riserva nella I fascia delle GPS anche ai docenti che, sprovvisti del riconoscimento alla data di presentazione della domanda, avessero, comunque, entro lo stesso termine, presentato l'istanza di riconoscimento alla Direzione Generale competente. Ed, infatti, il ricorrente, come dichiarato nell'istanza GPS, *m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2000129.05-08-2020*, ha provveduto ad inoltrare domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna al Ministero dell'Istruzione, in data 02/04/2020, al fine di ottenerne il

riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Egli è stato, pertanto, correttamente inserito con riserva dall'USP di Agrigento nella I fascia delle GPS per l'insegnamento sostegno ADSS potendo accedere, in quanto avente diritto, alla stipula di incarico di supplenza per l'a.s. 2021/22.

Del tutto illegittimo, arbitrario e carente nella motivazione si appalesa, dunque, il decreto n. 13422 del 03.09.2021 USP Agrigento, odiernamente impugnato con cui il ricorrente è stato escluso, alla vigilia dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, dalla I fascia GPS di Agrigento per l'insegnamento sostegno nella scuola secondaria di II grado ai sensi dell'art. 7 comma 8 O.M. 60/2020 secondo cui "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie".

Gli Uffici Scolastici territoriali sono, infatti, chiamati ad applicare correttamente la normativa vigente e, nel caso di specie, quanto previsto dall'art. 7 comma 4 dell' O.M. 60/2020, in merito ai requisiti di inserimento nelle graduatorie in argomento, non avendo essi alcuna competenza in materia di valutazione della validità dei titoli conseguiti all'estero dai candidati. La disposizione richiamata dall'USP di Agrigento nel decreto di esclusione odiernamente impugnato, ovvero l' art. 7 comma 8 O.M. 60/2020, non può trovare applicazione con riferimento a quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento in GPS, poiché, nelle more della conclusione della procedura di riconoscimento del titolo di specializzazione all'insegnamento conseguito dallo stesso da parte della Direzione Generale competente presso il Ministero, avviata con l'inoltro da parte della domanda di riconoscimento prot. 5401 del 02.04.2020, egli ha diritto, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 comma 4 dell'O.M. n. 60/2020 a permanere con riserva nella I fascia delle GPS sostegno.

Tale diritto potrà essere messo in discussione solo all'esito della valutazione da parte Direzione Generale competente del titolo conseguito all'estero allegato alla domanda di riconoscimento inviata tramite apposita piattaforma telematica predisposta dall'Amministrazione resistente in data 02.04.2020. Nel caso in argomento, infatti, l'unico titolo di accesso alla graduatoria passibile di valutazione da parte dell'USP competente (Agrigento), è rappresentato dall'istanza di riconoscimento inoltrata alla

Direzione generale competente, documentata ed inviata nel termine prescritto dal ricorrente. Per tutto quanto innanzi del tutto illegittimi si palesano gli atti odiernamente impugnati e se ne chiede, pertanto, l'annullamento.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

In ordine al fumus boni juris, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente, dal momento che comportano l'esclusione dello stesso dalla I fascia delle GPS sostegno per tutto il corso dell'a.s. 2021/22. Da tale esclusione, pertanto, deriva al ricorrente grave pregiudizio consistente nella impossibilità di poter aspirare ad incarichi di supplenza per l'intera annualità sebbene egli sia in possesso della specializzazione all'insegnamento sul sostegno e abbia provveduto nei termini ad inviare domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente.

Egli, infatti, escluso dalle GPS immediatamente dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande di supplenza valide per l'a.s. 21/22, che ha correttamente inviato in via telematica, è stato di conseguenza estromesso dal bollettino relativo al conferimento di incarichi di supplenza per il corrente anno scolastico, posto sostegno, alla cui attribuzione ha diritto in virtù del punteggio posseduto.

Se, pertanto, il ricorrente non verrà reinserito con urgenza nelle graduatorie di cui innanzi allo stesso sarà preclusa in modo irreversibile la possibilità di aspirare ad incarichi di supplenza per l'a.s. 2021/22 considerato che le operazioni di attribuzione di contratti a t.d. sono in fase di completamento.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

Ritenuto che sussistano i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile, si chiede all'Ill.mo Presidente l'emissione di una misura cautelare monocratica, idonea a garantire l'inserimento nelle nella prima fascia GPS dell'odierno

ricorrente, tanto da consentire allo stesso di poter ottenere prima dell'inizio dell'a.s. un incarico di supplenza considerata l'imminente chiusura delle relative operazioni da parte dell'USP Agrigento.

Infine, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dal ricorrente, dal momento che il pregiudizio da essa patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione nel rispetto delle scelte individuali.

Per quanto esposto il ricorrente, come innanzi rappresentato e difeso

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. SICILIA sede di PALERMO

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento con riserva del ricorrente nella I fascia delle GPS - classe ADSS – Provincia di Agrigento valide per l'a.s. 2021/22.

NEL MERITO

- annullare i provvedimenti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Ostuni 10/09/2021

Avv. Mariaconcetta Milone"

2. Con ordinanza n. 3245/2021, pubblicata in data 26/11/2021 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la

propria incompetenza territoriale a favore del T.A.R. del Lazio – Sede di Roma.

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, provvedere come segue.

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento con riserva del ricorrente nella I fascia delle GPS - classe ADSS – Provincia di Agrigento valide per l'a.s. 2021/22.

NEL MERITO

- annullare i provvedimenti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente.

Con vittoria delle spese, compensi ed onorari.

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, d.P.R. n.115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c.1, c.p.a.

Si allegano:

- 1) originario ricorso e allegati;
- 2) ordinanza n. 3245/20121 Tar Palermo che declina la competenza;
- 3) nuova istanza di fissazione udienza;

Con osservanza.

Avv. Mariaconcetta Milone